



	REGIONE LAZIO
	Assessorato Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste
	Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO [REDACTED]

Regolamento (UE) n. 2021/2115

Piano Strategico della PAC (PSP) e Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027

Intervento SRD01

“Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”

Bando Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G15892 del 27 novembre 2024 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO N. [REDACTED]

Denominazione beneficiario	[REDACTED]
Codice CUAA	[REDACTED]
Codice domanda di sostegno N.	[REDACTED]
Data di presentazione (rilascio informatico)	[REDACTED]
Codice Unico di Progetto (CUP)	[REDACTED]
Costo totale dell'investimento ammesso	[REDACTED]
Contributo totale concesso	[REDACTED]

IL DIRIGENTE DELL'AREA

DATO ATTO

- che con determinazione dirigenziale n. G16849 del 14/12/2023 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare e l'ISMEA per la prosecuzione del servizio "Business Plan On Line (BPOL)" della Rete Rurale Nazionale, necessario ai fini della corretta valutazione degli investimenti nell'ambito del PSP 2023–2027 e del PSR 2014–2022;
- che con determinazione dirigenziale n. G14332 del 29/10/2024 sono stati approvati i costi di riferimento per gli interventi non basati sulle superfici e sugli animali (interventi "non SIGC") del CSR Lazio 2023–2027, strumenti necessari ai fini della verifica della congruità delle spese dichiarate dai richiedenti;
- che con determinazione dirigenziale n. G14863 del 10/11/2024 sono state approvate le "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e sugli animali (interventi non SIGC)" (di seguito "*Disposizioni Comuni*"), applicabili anche all'intervento SRD01 e contenenti le modalità operative per la fase di istruttoria, selezione, concessione, esecuzione e pagamento degli interventi finanziati (Disponibile su portale Lazio Europa);
- che con determinazione dirigenziale n. G15892 del 27/11/2024 è stato approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole", con definizione delle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione, delle spese ammissibili e delle modalità di erogazione del contributo, bando pubblicato nel supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 28/11/2024;
- che il bando SRD01 è stato oggetto di adeguamento mediante determinazione dirigenziale n. G17613 del 20/12/2024 limitatamente all'articolo 4 (soggetti beneficiari), al fine di assicurare coerenza con la normativa nazionale e unionale e con gli indirizzi dell'Autorità di Gestione del CSR;
- che con determinazione dirigenziale n. G17774 del 24/12/2025 è stato approvato il documento recante le disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito degli interventi non connessi alla superficie e agli animali;
- che il soggetto beneficiario della presente concessione [REDACTED]
[REDACTED]
CUAA [REDACTED] in attuazione del bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G15892 del 27/11/2024, ha presentato la domanda di sostegno per l'adesione al regime di aiuti attivato con l'intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole";
- che con determinazione dirigenziale n. G06301 del 21/05/2025 è stato preso atto dell'elenco delle domande di sostegno presentate a valere sul bando SRD01 (Codice AGEA 2723), è stata predisposta la graduatoria provvisoria, sono state impartite le modalità operative per lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità ed è stato avviato il procedimento amministrativo per ciascuna domanda, individuando i responsabili dei procedimenti stessi;
- che con la Check list istruttoria della domanda di sostegno SIAN prot. Agea ASR [REDACTED], sulla base delle risultanze istruttorie, è stato accertato che la domanda di sostegno soddisfa tutte le condizioni ed i requisiti di ammissibilità previsti dal sopracitato bando pubblico e dal sistema VeCI (Verificabilità e Controllabilità Interventi);
- che il beneficiario, con l'adesione al regime di aiuti attivato con il presente intervento, ha reso una serie di dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per le quali si rinvia a quanto espressamente riportato e sottoscritto nel quadro M "Dichiarazioni e Impegni" della domanda di sostegno;

- che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei requisiti e delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione fissati per l'intervento e che al progetto presentato dal soggetto beneficiario è stato attribuito un punteggio pari a [REDACTED];
- che, nel rispetto del principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, il beneficiario, per l'operazione ammessa a finanziamento con il presente provvedimento di concessione non ha sostenuto spese prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali connesse alla progettazione di investimenti (collegati agli interventi di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) 2021/2115), inclusi gli studi di fattibilità, se sostenute non anteriormente ai 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di sostegno e comunque non prima del 1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 86 del Reg (UE) 2021/2115;
- che con Determinazione n. [REDACTED] del [REDACTED] è stata approvata e autorizzata l'operazione per un costo dell'investimento ammesso di [REDACTED] euro ed un contributo concesso di [REDACTED] euro;
- che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, laddove pertinenti, sono stati acquisiti gli esiti dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000 nonché gli eventuali pareri, titoli abilitativi, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dell'investimento, ove previsti dal bando o richiesti in sede istruttoria;
- **(ove applicabile in base all'importo)** che, in sede di pagamento, l'erogazione del sostegno è subordinata all'esito favorevole delle verifiche previste dal D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", e successive modifiche e integrazioni.

Per tutto quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DISPONE

la concessione a favore del Beneficiario [REDACTED], CUAA [REDACTED], di un contributo pubblico *in conto capitale* di € [REDACTED], per la realizzazione di un'operazione dal costo complessivo ammesso di € [REDACTED], a valere sull'intervento SRD01 alle condizioni e con i vincoli richiamati nei successivi articoli.

Si riporta di seguito il **quadro economico** degli importi ammessi dell'operazione finanziata con indicazione del costo totale dell'investimento ammesso e del relativo contributo pubblico concesso a seguito dello svolgimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità, articolato per tipologia di sotto intervento, nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione e la gestione istruttoria delle domande, e per "voce di spesa", in linea con la classificazione utilizzata delle voci di spesa proposte e ammesse.

INSERIRE IL QUADRO ECONOMICO DA ISTRUTTORIA SIAN – SEZIONE VOCI DI SPESA

(ARTICOLATO PER SOTTO INTERVENTI E VOCI DI SPESA)

A conclusione del progetto la rendicontazione di spesa del beneficiario dovrà tener conto che la percentuale di spese generali riconosciuta in sede di concessione del contributo deve applicarsi alle realizzazioni effettive ed alle spese sostenute. Il contributo relativo alle **spese generali** deve pertanto essere rideterminato a conclusione del progetto in funzione delle spese effettivamente sostenute, secondo la metodologia individuata nel Bando.

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 60% della spesa ammessa.

L'aliquota di sostegno è maggiorata del: *(riportare esclusivamente il tipo di condizione che ricorre)*

- del 5% per investimenti effettuati in zone montane.
- del 15% per investimenti effettuati da giovani agricoltori, ovvero da agricoltori che, al momento della proposizione della domanda di sostegno, hanno un'età maggiore ai 18 anni e inferiore a 41 anni non compiuti.

Per una aliquota riconosciuta al Beneficiario del ____ %.

IMPEGNI E OBBLIGHI

Il beneficiario dovrà garantire il rispetto dei seguenti obblighi e impegni:

a) obblighi/impegni specifici di intervento

- far pervenire via PEC all'Amministrazione regionale (ADA competente) che ha rilasciato il presente provvedimento, entro **15 giorni** dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute, pena la decadenza del contributo concesso;
- *mantenere* per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di *"agricoltore in attività"* **CA3163 – Mantenimento requisiti beneficiario**
- *mantenere* per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, *un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva* **IM1853 – Mantenimento fascicolo aziendale e partita IVA attiva**
- *Mantenere per l'intero periodo previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ovvero di Coltivatore Diretto (CD), dichiarata in sede di presentazione della domanda di sostegno. La qualifica di IAP e Coltivatore diretto non si applica per i beneficiari localizzati nelle aree rurali C e D (EC9188 Mantenimento qualifica IAP/CD presentazione domande di saldo)*
- Nel caso in cui il beneficiario sia costituito in forma societaria — società di persone, società cooperativa o società di capitali, anche a scopo consortile — la società è riconosciuta quale imprenditore agricolo professionale, ai sensi del D.lgs. n. 99/2004, come modificato dal D.lgs. n. 101/2005, qualora lo statuto preveda, quale oggetto sociale esclusivo, l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano rispettati i seguenti requisiti (**EC9901 – Rispetto dei requisiti del beneficiario nel caso di forme associate**):
 - nelle società di persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; nelle società in accomandita, tale qualifica deve essere posseduta da almeno un socio accomandatario;
 - nelle società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - nelle società cooperative, almeno un amministratore, che sia anche socio della cooperativa, deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Le medesime condizioni si applicano anche ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

- *effettuare* i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nella Disposizioni Comuni. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti; **EC8951 - Corretta rendicontazione della spesa**
- mantenere la **disponibilità giuridica** degli immobili (proprietà, affitto, comodato o titolo equipollente) ove viene realizzato l'investimento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di

presentazione della domanda di sostegno. È espressamente fatta eccezione per la realizzazione di investimenti relativi a beni mobili: in tali casi, l'immobile che ospita il bene mobile può essere detenuto con un contratto di durata inferiore a 7 anni, purché sia garantita la piena e continua disponibilità del bene mobile per l'intero periodo di vincolo previsto dalle disposizioni vigenti. **EC8262 Dimostrazione di avere titolo a disporre degli immobili ove è prevista la realizzazione degli investimenti.**

b) obblighi/impegni relativi a tempi e modalità di realizzazione

inoltre, il beneficiario, per quanto riguarda i tempi e le modalità di realizzazione, deve:

- effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del **cronoprogramma** approvato in fase di istruttoria ed in particolare, fatte salve eventuali proroghe autorizzate, entro () mesi a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento (**EC13537 – Verifica del rispetto dei tempi di realizzazione**). Per la verifica dell'impegno si tiene conto di quanto stabilito in ordine agli obblighi/impegni per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, alla quale si rinvia nella successiva e pertinente parte del presente provvedimento di concessione.
- *Eseguire* le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento; **IM1826 – Corretta attuazione del progetto**

c) stabilità delle operazioni

La stabilità delle operazioni **IM1956 Stabilità delle operazioni**, come definita dall'articolo 12 del Bando, rappresenta un obbligo vincolante che il beneficiario deve rispettare per i cinque anni successivi alla data di pagamento del saldo finale.

In questo periodo non sono ammesse:

- la cessazione o la rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori della Regione in cui è stato finanziato l'intervento;
- il cambio di proprietà di un'infrastruttura che comporti un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, compromettendone gli obiettivi originari.

Successivamente all'erogazione del saldo finale, le operazioni sono soggette a controlli ex post effettuati su un campione di beneficiari. Qualora, nel corso di tali verifiche, venga accertato il mancato rispetto del periodo di stabilità o di altri impegni ex post, il sostegno erogato è recuperato in proporzione al periodo di inadempienza come previsto dalla determinazione dirigenziale n.G17774 del 24.12.2025 "*Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023. Approvazione del documento "D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, D.M. 93348 del 26 febbraio 2024. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito degli interventi non connessi alla superficie e agli animali"*.

Il periodo di stabilità dell'operazione ha una durata di cinque anni sia per i Beni mobili (attrezzature), sia per Beni immobili (opere edili) a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Inoltre, tra gli elementi di controllo collegati alla stabilità risultano inclusi anche obblighi come il mantenimento degli investimenti oggetto del sostegno (**EC9904**), il mantenimento del vincolo di destinazione d'uso e dell'efficienza dell'infrastruttura (**EC9905–EC9906**) e il mantenimento della disponibilità dell'azienda in cui è realizzato l'investimento per almeno sette anni dalla presentazione della domanda (**EC9907**).

d) Impegni/obblighi di carattere generale

- Consentire il regolare svolgimento dei controlli

Il beneficiario è tenuto a fornire ogni collaborazione per consentire alle competenti Autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento dei controlli previsti. In tale ambito, il beneficiario ha l'obbligo, tra l'altro, di permettere l'accesso presso la propria sede legale e/o presso il luogo dell'investimento al personale incaricato del controllo, nonché di esibire la documentazione richiesta dall'Autorità competente. Il mancato rispetto dell'obbligo, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta l'esclusione, con conseguente revoca totale del sostegno concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali

- Fornire dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione

Con il fine di monitorare lo stato di avanzamento del CSR, l'Autorità di Gestione Regionale potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il beneficiario del sostegno, pertanto, su richiesta dell'Autorità di Gestione Regionale o di altri soggetti dalla stessa incaricati o delegati, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, all'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di Gestione Regionale, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida stessa.

- Confermare e/o aggiornare il fascicolo aziendale con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare.
- rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per la realizzazione di parte o tutta l'operazione finanziata con il presente provvedimento di concessione (art. 5.5 del bando **Cumulabilità degli aiuti, divieto di doppio finanziamento, demarcazione con interventi settoriali**)
- comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia nelle condizioni di farlo.

e, infine, il beneficiario si **impegna** a:

- assumere a proprio carico i maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione;

Ai fini dell'ammissibilità e liquidazione del sostegno, il Beneficiario è tenuto a rispettare le seguenti condizioni, che si applicano a tutte le tipologie di investimento, ove pertinenti:

Titoli abilitativi e cantierabilità

- Il Beneficiario, *qualora non già presentati in sede di domanda di sostegno*, entro la presentazione della prima domanda di pagamento deve produrre tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'iniziativa progettuale (cantierabilità)
- Permesso a Costruire, Titoli acquisiti ai sensi del DPR 160/2010, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato o altro manufatto agricolo interessato all'intervento;
- garantire l'**agibilità** e la disponibilità giuridica dei locali per l'intero periodo di stabilità per costruzione/ristrutturazione di beni immobili necessari all'attività
- In caso di installazione di impianti/attrezzature, deve essere garantita l'**agibilità** e la disponibilità giuridica dei locali per l'intero periodo di stabilità. **CA2819 Agibilità EC8322 Presenza della**

documentazione attestante la disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione degli impianti e attrezzature

Mantenimento di specifici criteri di selezione

Per i criteri di selezione che lo prevedono espressamente, e ove pertinente, il Beneficiario è tenuto a mantenere il requisito dichiarato almeno sino alla completa realizzazione dell'operazione / degli investimenti programmati e finanziati, come da articolo 9 del bando.

In particolare:

- per il criterio SRD01.4A1 "Aziende aderenti ad Organizzazioni di Produttori e loro associazioni riconosciute", **il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata; EC9898** – Azienda aderente a Organizzazioni di Produttori (OP/AOP)
- per il criterio SRD01.4B1 "Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta (biologico, DOP/IGP, SQNPI, ecc.)", **l'azienda dovrà risultare assoggettata ad un sistema di qualità riconosciuto almeno sino alla completa realizzazione degli investimenti programmati e finanziati; EC9896** – Adesione a sistemi di qualità (biologico, DOP/IGP, SQNPI ecc.)
- per il criterio SRD01.4C1 "Aziende aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità", il requisito **va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata**, come indicato nella descrizione del criterio. EC9048 – Aderenza a sistemi di gestione (RLAGQ – Rete del Lavoro Agricolo di Qualità)

Il mantenimento dei requisiti sopra indicati è oggetto di verifica non solo in fase di istruttoria della domanda di sostegno, ma anche in sede di controllo delle domande di pagamento, al fine di accertarne la permanenza fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.

e) obblighi/impegni specifici di intervento irriguo (riportare esclusivamente in caso di intervento irriguo)

Prescrizioni relative al DSS

Il beneficiario, in relazione alla tipologia di investimento A2 – miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti, e in particolare per la tipologia A2.2 – miglioramento senza aumento della superficie irrigata, si obbliga a:

1. utilizzare un servizio di consiglio irriguo tramite sistema di supporto alle decisioni (DSS) per i cinque anni successivi alla presentazione della domanda di saldo, quale strumento di supporto alle decisioni aziendali in materia di gestione irrigua;
2. dimostrare, per il periodo oggetto di controllo, che la gestione irrigua aziendale risulta complessivamente coerente con le indicazioni fornite dal DSS, anche in presenza di sistemi di irrigazione automatizzati o semi-automatizzati, mediante evidenze documentali o informatiche idonee.

Altresì, nell'ambito della codifica CA3278 – Acquisto dei sistemi DSS, il beneficiario si obbliga a rispettare l'Elemento di Controllo EC9408, allegando alla documentazione contabile la fattura di acquisto del sistema di supporto decisionale destinato al servizio di consiglio irriguo, dotato di:

- sensoristica prossimale (ad es. sensori di umidità del suolo) oppure
- sensoristica remota (ad es. immagini satellitari), e in grado di effettuare un bilancio idrico del suolo basato su dati meteorologici e pedologici.

A livello di impegno post-saldo, il beneficiario si obbliga inoltre a rispettare quanto previsto dall'ICO IM1880 – Acquisto ed utilizzo di sistemi di supporto decisionale (DSS), che rinvia agli obblighi sopra descritti, e a consentire le verifiche previste dall'Elemento di Controllo EC9296, dimostrando l'effettivo utilizzo del servizio di consiglio irriguo tramite DSS nei cinque anni successivi alla presentazione della domanda di saldo.

Prescrizioni relative alla misurazione dei volumi idrici (contatori)

Ai fini del rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal bando, con particolare riferimento al criterio CR21, il beneficiario è tenuto a garantire la misurazione puntuale dei volumi di acqua utilizzati per l'intervento irriguo oggetto di concessione mediante **contatori volumetrici idonei**. Tale obbligo è posto in attuazione delle disposizioni di cui alla **CA3092 – Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui** e alla **EC8999 – Disposizioni applicabili a tutti i casi di investimenti irrigui**.

Gli investimenti ammessi a sostegno sono subordinati alla presenza di contatori volumetrici idonei a misurare il consumo di acqua relativo agli impianti irrigui finanziati. Qualora tali contatori non risultino già installati, la loro installazione costituisce parte integrante e obbligatoria dell'investimento ammesso a contributo.

Nel caso in cui i contatori volumetrici risultino già installati alla data di presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario è tenuto a:

- garantirne il corretto funzionamento;
- assicurare che essi misurino esclusivamente i volumi idrici riferibili all'intervento oggetto di concessione;
- mantenerli in esercizio per tutta la durata degli obblighi derivanti dal presente provvedimento.

Nel caso in cui i contatori volumetrici non siano presenti, il beneficiario è obbligato a provvedere alla loro installazione nell'ambito degli investimenti finanziati. L'installazione dovrà essere completata entro la data di ultimazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo.

I contatori dovranno essere:

- di tipo volumetrico e idonei alla misurazione dei consumi irrigui;
- installati in posizione tale da consentire la misurazione dei soli volumi d'acqua utilizzati per l'intervento finanziato;
- accessibili e verificabili in occasione dei controlli amministrativi e in loco.

I dati rilevati dai contatori volumetrici potranno essere utilizzati dall'Amministrazione ai fini:

- della verifica dei consumi idrici aziendali;
- della dimostrazione del risparmio idrico potenziale ed effettivo, ove previsto;
- dei controlli sul rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

La mancata installazione dei contatori nei casi previsti, il loro mancato funzionamento o l'impossibilità di rilevare i volumi idrici utilizzati costituiscono inadempimento rilevante ai fini del presente provvedimento e comportano l'applicazione delle riduzioni, esclusioni o revoche del contributo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

f) Obblighi di informazione e pubblicità

Il Beneficiario è tenuto a:

- rispettare gli **obblighi di informazione e pubblicità** di cui all'art. 12 delle *Disposizioni Comuni*;
- evidenziare il **sostegno del FEASR e della Regione Lazio** tramite targhe, cartelli, loghi o materiali informativi conformi alle **linee guida regionali**;
- attenersi alle **modalità operative e grafiche** indicate dall'Autorità di Gestione regionale e pubblicate su www.lazioeuropa.it;
- documentare e conservare la **prova dell'avvenuto adempimento** (fotografie, materiali informativi, comunicazioni).

Il relativo adempimento è oggetto di verifica attraverso – ICO OB253 – “Adempimento agli obblighi di informazione e pubblicità”.

SANZIONI, RIDUZIONI E ESCLUSIONI

Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni che il beneficiario ha assunto con la sottoscrizione del presente provvedimento comportano l'applicazione del sistema delle riduzioni ed esclusioni, come stabilito con la determinazione dirigenziale n.G17774 del 24.12.2025 *“Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023. Approvazione del documento “D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, D.M. 93348 del 26 febbraio 2024. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito degli interventi non connessi alla superficie e agli animali”* e pubblicate alla pagina: <https://www.regione.lazio.it/documenti/88329>

Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale del sostegno con esclusione dal contributo, si procede alla revoca dell'intero contributo concesso. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti non comporti la pronuncia della decadenza totale del sostegno si procede all'applicazione delle riduzioni del contributo concesso nel rispetto delle disposizioni recate dalla suddetta determinazione dirigenziale n.G17774 del 24.12.2025 e della determinazione dirigenziale n.G02728 del 03.03.2026 di approvazione delle integrazioni alle Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito degli interventi non connessi alla superficie e agli animali per l'Intervento SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole, pubblicata alla pagina: <https://www.regione.lazio.it/documenti/88866>

Ai sensi dell'articolo 62 del Reg. (UE) 2021/2116, l'Amministrazione procede al recupero totale o parziale degli importi indebitamente percepiti, maggiorati degli eventuali interessi, secondo le procedure stabilite dall'OP AGEA.

In caso di indebita percezione del contributo mediante dichiarazioni, atti o documenti falsi o mendaci, si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalla Legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.

Eventuali reclami, contestazioni e istanze di riesame sono trattati nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241, privilegiando la prevenzione del contenzioso e assicurando la piena trasparenza e tracciabilità delle procedure amministrative.

VARIANTI E ADEGUAMENTI TECNICI

Per la disciplina delle “varianti in corso d'opera” e degli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni recate dal paragrafo 9.7 del documento *Disposizioni Comuni*, richiamate dal presente provvedimento di concessione e dall'art. 10.5. Variazioni in corso di realizzazione del Bando pubblico.

Ai fini del presente provvedimento, costituiscono variazioni dell'operazione approvata:

- a) il cambio del beneficiario;
- b) il cambio della sede dell'investimento;
- c) le varianti;
- d) gli adeguamenti tecnici di dettaglio;
- e) la parziale realizzazione dell'operazione o la mancata esecuzione di una spesa.

In tutti i casi, e per tutte le tipologie di beneficiari, **non sono ammesse variazioni** che comportino:

- l'aumento del contributo concesso per l'operazione;

- In tal caso, anche laddove il costo aumenti, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando l'importo del contributo già concesso. Se la variazione comporta una diminuzione della spesa, il contributo è ridotto nel rispetto delle percentuali previste;
- il mutamento delle finalità e degli obiettivi dell'iniziativa progettuale;
- il venir meno delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- il venir meno delle priorità o la diminuzione del punteggio che aveva determinato la collocazione in graduatoria tra le domande ammesse;
- il superamento dei tempi massimi di realizzazione concessi, salvo proroga concedibile nei termini previsti dal presente provvedimento, dal Bando e dalle Disposizioni Comuni.

Varianti

Sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo.

Sono consentite varianti al progetto approvato il cui valore non superi il 40% della spesa totale ammessa per l'operazione, al netto delle spese generali. Il valore della variante è la somma delle opere/acquisti/attività previste nel progetto originariamente approvato che sono oggetto di modifica.

Le varianti in argomento devono essere preventivamente approvate dalla struttura regionale responsabile dell'istruttoria della domanda di sostegno, a cui il beneficiario deve presentare una domanda corredata di una relazione tecnica contenente almeno la descrizione delle modifiche richieste e le relative motivazioni, nonché il nuovo quadro economico dell'operazione, se modificato. Alla domanda di variante deve inoltre essere allegata tutta la documentazione necessaria a dimostrare la validità della soluzione proposta e la congruità della spesa collegata (eventuali elaborati grafici, computo metrico estimativo di variante, nuovi preventivi, pareri e autorizzazioni ove richiesti).

L'Ufficio regionale competente, entro i sessanta (60) giorni successivi alla presentazione della domanda di variante, comunica al richiedente, tramite e-mail certificata (PEC), la decisione adottata in merito all'autorizzazione o meno della variante.

Non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

La domanda di variante dovrà essere presentata alla competente struttura regionale tramite la specifica funzionalità del sistema informativo di gestione del SIAN solo qualora essa comporti una modifica del quadro economico approvato in sede di concessione del contributo, a seguito di una rimodulazione finanziaria tra i diversi sotto-interventi e/o tra le diverse voci di spesa, oppure a seguito dell'inserimento di nuove voci di spesa. Negli altri casi, sarà sufficiente trasmettere la documentazione relativa alla variante a mezzo PEC.

La realizzazione di una variante non ammissibile comporta:

- l'esclusione della spesa afferente alla variante stessa, e, se del caso, l'applicazione delle sanzioni, qualora il progetto mantenga comunque i requisiti di ammissibilità e di selezione, gli obiettivi e le finalità del progetto inizialmente ammesso;
- la decadenza totale dal sostegno, qualora non siano mantenuti i requisiti di ammissibilità e di selezione, gli obiettivi e le finalità del progetto inizialmente ammesso.

Adeguamenti tecnici

Sono considerati adeguamenti tecnici le modifiche di dettaglio o le soluzioni migliorative – in termini tecnici ed economici o di sostenibilità ambientale/efficienza energetica/salute e sicurezza sul luogo di lavoro - riconducibili ad uno o più beni/opere/attività previste, che non comportino una modifica sostanziale al progetto originario e non necessitano di nuove autorizzazioni oltre a quelle inizialmente richieste ai fini della dimostrazione del requisito della cantierabilità (fatta eccezione per Scia e Cila). Gli adeguamenti tecnici, inoltre, non comportano una modifica del quadro economico approvato in sede di concessione del contributo, se non in diminuzione degli importi relativi a un singolo sotto-intervento e/o a una voce di spesa.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Tale fattispecie non viene considerata variante qualora il bene/servizio acquisito dal nuovo fornitore non comporti un aumento del contributo riconosciuto per lo stesso bene/attività in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno e corrisponda, per caratteristiche tecniche e qualitative, a quello identificato nel preventivo scelto dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di sostegno e ammesso in sede di istruttoria, fatto salvo un suo eventuale miglioramento in termini di innovazione, prestazione, risparmio energetico o di sicurezza sul lavoro.

Gli adeguamenti tecnici possono essere realizzati senza preventiva richiesta, ferma restando la verifica della loro ammissibilità da parte della competente struttura regionale nell'ambito del controllo amministrativo della domanda di pagamento. Il beneficiario è tenuto a presentare, contestualmente alla domanda di pagamento, una relazione tecnica che descriva le modifiche richieste e le motivazioni che le hanno determinate e sia corredata della documentazione necessaria a dimostrare la validità della soluzione adottata e la congruità della spesa collegata (eventuali elaborati grafici, computo metrico estimativo, nuovi preventivi, ecc.).

Il soggetto incaricato del controllo amministrativo della domanda di pagamento provvede a registrare, nell'ambito del sistema informativo, le modifiche apportate dal beneficiario e le relative valutazioni istruttorie. Nel caso si riscontrasse l'assenza dei presupposti e delle condizioni per l'ammissibilità delle modifiche, la spesa a queste riconducibile non è ammessa a contributo e si procede all'eventuale applicazione della sanzione amministrativa, oppure, qualora siano compromessi gli obiettivi iniziali e/o le condizioni di ammissibilità e/o la valutazione dei criteri di selezione dell'operazione, all'avvio delle procedure di decadenza totale dal sostegno concesso.

CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, il Beneficiario, come disciplinato dalle *Disposizioni Comuni* al paragrafo 11.8, è tenuto a conservare e rendere disponibili ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128, su richiesta dell'Amministrazione regionale, dell'OP AGEA, della Commissione europea o della Corte dei Conti europea, tutti i documenti giustificativi relativi all'operazione sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento finale per l'operazione. Il periodo di tempo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione.

La documentazione va conservata in originale, in copia autenticata oppure in formato elettronico con piena equivalenza probatoria secondo la normativa unionale e nazionale applicabile. Nel caso di fatture elettroniche, il Beneficiario è tenuto a conservarle nel formato originale trasmesso tramite il Sistema di Interscambio (XML ovvero xml.p7m), unitamente alle relative ricevute o notifiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di conservazione digitale.

Il Beneficiario deve garantire che la documentazione sia disponibile ed esibibile in occasione dei controlli amministrativi, dei controlli in loco e dei controlli ex post previsti. Deve altresì, ove pertinente, conservare, e rendere disponibili, ai fini dei controlli amministrativi e in loco, le perizie tecniche, le relazioni di stima e le dichiarazioni relative ai contributi in natura, qualora previsti, in conformità a quanto stabilito dalle *Disposizioni comuni*.

PARZIALE REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

Le verifiche di accertamento finale, svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento *del saldo* finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese in rendicontate, in termini finanziari, inferiori al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. La percentuale del 55% va calcolata sull'importo complessivo dell'operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell'operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati (realizzazione fisica) investimenti che nel loro complesso

superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisti anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può esser richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati. Rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

PROROGHE

La proroga può essere concessa **solo per cause non prevedibili e/o non imputabili al Beneficiario**, come ad esempio ritardi dovuti a eventi straordinari, difficoltà tecniche non prevedibili, o motivazioni di forza maggiore debitamente documentate.

Il Beneficiario deve presentare la domanda di proroga all'ufficio istruttore competente, corredata da:

- documentazione giustificativa delle motivazioni addotte;
- una relazione sullo stato di avanzamento dell'operazione;
- eventuale aggiornamento del cronoprogramma.

L'ufficio istruttore valuta le motivazioni e comunica al beneficiario, tramite PEC, l'accoglimento o il diniego della proroga.

La proroga può essere concessa per un periodo massimo pari a un terzo dei termini originari stabiliti per il completamento dell'intervento, ossia:

- fino a tre mesi aggiuntivi per gli interventi con durata di nove mesi (macchinari e attrezzature);
- fino a sei mesi per gli interventi con durata di diciotto mesi (opere o impianti)

Decorso il termine massimo previsto, eventualmente prorogato, senza che l'intervento risulti completato e rendicontato, l'Amministrazione può procedere alla revoca totale o parziale del contributo concesso, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62 del Regolamento (UE) 2021/2116 e del sistema dei controlli previsto dalle *Disposizioni Comuni*.

CONTRIBUTI IN NATURA SOTTO FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO NON RETRIBUITA

(paragrafo da riportare esclusivamente in caso di voce ammessa)

Per quanto riguarda i contributi in natura sottoforma di prestazione di lavoro non retribuita si applicano le *Disposizioni Comuni* (Par. 11.4.4 Contributi in natura) e l'articolo del bando 5.1.3. Contributi in natura.

I contributi in natura, vale a dire la fornitura di beni e servizi senza pagamenti in denaro giustificati da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, possono essere considerati ammissibili esclusivamente per gli interventi di investimento di cui agli artt. 73 e 74 del Regolamento (UE) 2021/2115 che prevedano operazioni agronomiche e forestali.

Ai fini dell'ammissibilità dei contributi in natura, si applicano inoltre le seguenti condizioni:

1. i contributi consistono in prestazioni di lavoro volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o di membri della sua famiglia, ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale (ad es., macchine e attrezzature) per la realizzazione degli investimenti;
2. il valore dei contributi deve essere quantificato e verificato da un soggetto qualificato indipendente;
3. il valore delle prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria/giornaliera per prestazioni equivalenti (ad esempio, salario di lavoratori agricoli e/o forestali) rispetto al prezzario di riferimento e tiene conto della presenza di sufficienti garanzie circa l'effettiva capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o di membri della sua famiglia.

È escluso il lavoro prestato da soggetti dipendenti del beneficiario. Nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative.

4. il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sulla presenza di sufficienti garanzie circa l'effettiva disponibilità in azienda dei beni stessi, sul loro tempo di utilizzo in condizioni di ordinarietà e sulla base delle tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali di riferimento;
5. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili, fatta eccezione per gli scavi e gli spianamenti dell'area di sedime e di pertinenza;
6. i lavori non devono essere collegati a interventi di ingegneria finanziaria;
7. il contributo pubblico a favore di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile ad operazione ultimata, vale a dire della spesa totale definitivamente accertata, decurtata del contributo in natura.

In altri termini, il contributo pubblico definitivo cofinanziato dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale accertato dell'investimento e il valore totale dei contributi in natura. Si evidenzia che, in caso di operazioni in cui il contributo pubblico sia pari al 100% della spesa ammessa totale, gli eventuali contributi in natura non potrebbero essere riconosciuti.

La spesa relativa ai contributi in natura deve essere determinata in sede di presentazione della domanda di sostegno, in maniera analitica per singola voce di spesa inclusa nel quadro economico del progetto da finanziare, e, in caso di ammissione a finanziamento, essere poi riconosciuta in sede di verifica della realizzazione degli investimenti. La prevista quantificazione e verifica dei contributi in natura da parte di un soggetto qualificato indipendente devono essere effettuate sia alla presentazione della domanda di sostegno, sia a consuntivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Il sostegno spettante al Beneficiario è erogato dall'OP AGEA a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto Beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti da AGEA o di soggetti delegati, al fine di verificare la conformità dell'operazione realizzata, la correttezza dei costi sostenuti e il rispetto degli impegni assunti.

Le domande di pagamento devono essere compilate e presentate esclusivamente attraverso lo specifico modulo informatico predisposto dall'OP AGEA e implementato nel portale SIAN (<https://www.sian.it>),

accedendo all'area riservata e seguendo le istruzioni contenute nel Manuale Utente disponibile sullo stesso portale.

La data di presentazione coincide con quella del "rilascio informatico" da parte del sistema SIAN, che attribuisce a ciascuna domanda un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati, in linea con le disposizioni e le limitazioni stabilite all'articolo 10.3 del Disposizioni comuni.

Le domande di pagamento possono essere presentate per:

- anticipo,
- acconto,
- saldo.

Domanda di pagamento per anticipazione:

Il Beneficiario, ai sensi del paragrafo 11.9 delle *Disposizioni comuni*, nonché in conformità a quanto previsto dall'articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 52 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, può richiedere il pagamento di un'anticipazione fino al 50 per cento (50%) del contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo richiesto a titolo di anticipo, emessa a favore dell'OP AGEA, con importo pari al 100% dell'anticipo concesso; consentire l'escussione diretta della somma garantita in caso di perdita, revoca o mancato riconoscimento del diritto al contributo.

La garanzia fideiussoria deve essere redatta conformemente ai modelli approvati dall'OP AGEA e resi disponibili attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Essa deve rispettare integralmente le prescrizioni contenute nelle Istruzioni Operative n. 106 del 3 settembre 2024 dell'OP AGEA, che definiscono la procedura per la gestione delle garanzie nell'ambito della programmazione 2023-2027, nonché i modelli di garanzia e di dichiarazione d'impegno ivi allegati, cui si rinvia integralmente.

L'ufficio competente procederà alla liquidazione dell'anticipazione solo dopo la verifica dell'idoneità della garanzia e la conferma del suo corretto caricamento e validazione sul portale SIAN.

L'anticipazione sarà accreditata esclusivamente sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La garanzia è svincolata soltanto al momento dell'accertamento definitivo del diritto al contributo e dell'ammissione a pagamento del saldo.

Nel caso in cui il Beneficiario che abbia ricevuto l'anticipazione decada dal diritto al sostegno, per rinuncia, inadempienza, revoca o a seguito di esito negativo dei controlli amministrativi, in loco o ex-post, l'Amministrazione procederà senza indugio all'incameramento della garanzia ai sensi della normativa vigente e secondo le procedure stabilite dall'OP AGEA.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

L'eventuale mancata presentazione della garanzia conforme o la sua non validità comportano l'inammissibilità della domanda di anticipazione e il conseguente slittamento dell'erogazione del contributo alla fase di acconto o saldo.

Domanda di pagamento per acconto:

Per la concessione degli acconti si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 9.11 delle Disposizioni comuni e all'articolo 11.3 del Bando.

È prevista la possibilità di richiedere acconti a fronte della presentazione di stati di avanzamento degli investimenti ammessi a contributo, nel rispetto delle modalità e della documentazione richieste.

Nel caso in cui non sia stato percepito l'anticipo, la domanda di acconto può essere presentata solo se l'operazione evidenzia uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile. L'importo minimo della spesa ammissibile ai fini della concessione dell'acconto deve essere comprovato da fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti.

Qualora il Beneficiario abbia già percepito l'anticipo, potrà richiedere il pagamento dell'acconto a condizione che dimostri:

- un avanzamento dell'operazione pari al 50% del costo totale ammesso, maggiorato della quota di acconto richiesta;
- di aver effettuato pagamenti per almeno il 50% del costo totale ammesso.

La somma complessiva degli acconti e dell'eventuale anticipo già erogato non può superare il 90% del contributo concesso.

In relazione all'importo della spesa ammessa:

- per le operazioni con spesa inferiore o uguale a 100.000,00 euro, è possibile richiedere un unico acconto;
- per le operazioni con spesa superiore a 100.000,00 euro, è possibile richiedere fino a due acconti.

Le domande di pagamento per acconto devono essere presentate esclusivamente tramite il portale SIAN, utilizzando lo specifico modulo informatico predisposto dall'OP AGEA, secondo la modalità esplicitata nel Manuale Utente disponibile sullo stesso portale.

La domanda di acconto deve essere corredata dalla documentazione prevista nel paragrafo "Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute".

Tutte le domande di pagamento per acconto sono soggette a controlli amministrativi e in loco da parte dell'OP AGEA, volti a verificare la conformità delle spese, la correttezza dei pagamenti effettuati e il rispetto degli impegni assunti.

Il mancato rispetto dei requisiti di avanzamento o delle soglie percentuali previste comporta l'inammissibilità della domanda di acconto, senza pregiudizio per la successiva domanda di saldo.

Domanda di pagamento di saldo

Entro il termine ultimo per la realizzazione del progetto, come previsto dal presente provvedimento, ovvero entro le nuove scadenze fissate da eventuali provvedimenti di proroga, il Beneficiario dovrà far pervenire, con le modalità innanzi indicate, la Domanda di Pagamento delle somme ritenute ancora spettanti a saldo del contributo concesso, corredata da tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista dal bando e necessaria anche ai fini della "riconciliazione" dell'eventuale anticipo.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati a seguito della concessione del sostegno, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 11.4 del bando e dal paragrafo 11.9 delle *Disposizioni comuni*.

Il pagamento del saldo è determinato sulla base della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, comprovata da fatture quietanzate, documenti contabili o altra documentazione avente forza probatoria equivalente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5.3 delle *Disposizioni Comuni*.

La documentazione di spesa deve essere corredata dalla documentazione prevista nel paragrafo "Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute" e ogni altro documento richiesto ai sensi del paragrafo 11.5 del bando.

La domanda di saldo deve essere presentata tramite il portale SIAN, seguendo le modalità operative definite dall'OP AGEA, che provvede all'attribuzione del protocollo informatico e del codice identificativo univoco della domanda. La domanda di saldo dovrà essere inoltrata, corredata dei relativi allegati tecnici, anche alla competente struttura regionale (ADA).

La presentazione della domanda di saldo oltre il termine previsto (**CA3063 — "Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di saldo"**) comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste dalla DD n.G17774 del 24.12.2025.

La Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia, Pesca e Foreste effettua i controlli volti a:

- a. verificare la conformità dei lavori e delle forniture rispetto al progetto approvato;
- b. accertare la correttezza dei costi e dei pagamenti sostenuti;
- c. verificare la rispondenza della documentazione di spesa alle opere realizzate e alle forniture dichiarate;
- d. assicurare il rispetto dell'unicità del finanziamento e delle aliquote di cofinanziamento previste dal programma;
- e. compilare le check-list istruttorie all'interno del sistema SIAN, riportando in modo analitico le risultanze dell'accertamento.

Gli incaricati del procedimento istruttorio, ai sensi della Legge n. 241/1990, notificano gli esiti dell'istruttoria al Beneficiario tramite PEC. Quest'ultimo potrà presentare eventuali osservazioni entro quindici (15) giorni dalla ricezione, restituendo la documentazione controfirmata alla struttura competente.

Qualora, a seguito dei controlli, emerga una differenza negativa tra l'importo delle spese ammissibili e le somme già erogate, saranno attivate le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, comprensive degli interessi maturati, in conformità al sistema di gestione finanziaria del FEASR.

Eventuali maggiori costi non preventivamente autorizzati rispetto a quelli ammessi con il provvedimento di concessione non sono riconosciuti ai fini della liquidazione del saldo finale.

In caso di parziale realizzazione dell'operazione, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 11.6 del Bando, che subordinano il riconoscimento delle spese alla funzionalità complessiva degli investimenti e al superamento della soglia minima del 55% dell'investimento ammesso.

La liquidazione del saldo può essere concessa solo dopo la verifica dell'effettiva conclusione delle attività e del buon esito del sopralluogo finale.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- fatture quietanzate; in caso di fatturazione elettronica, allegare anche dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che i relativi file xml o pdf siano stati depositati dal beneficiario al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati. Dovrà essere presentato uno specifico "Riepilogo dei giustificativi di spesa" ed un "Quadro economico di riepilogo" utilizzando gli schemi predisposti dall'Autorità di Gestione;
- S.C.I.A. o certificato di agibilità/ segnalazione certificata di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo;
- S.C.I.A o autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- **concessione idrica ai fini irrigui in caso di autoapprovvigionamento (ove previsto);**
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
- certificati di conformità per i macchinari acquistati (ove previsto);
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per le modalità di pagamento delle spese relative all'operazione finanziata, si rinvia al paragrafo 11.8 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali" (Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento).

CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Tutte le domande di pagamento e le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti ai fini del percepimento del sostegno, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Tali controlli sono effettuati su delega dell'Organismo Pagatore AGEA, a cui la regolamentazione comunitaria ne attribuisce la competenza.

L'attività di controllo, i risultati delle verifiche eseguite e le misure adottate in caso di constatazione di discrepanze sono registrate in un'apposita check-list del controllo amministrativo della domanda di pagamento.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) della conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
- c) del rispetto degli impegni assunti e degli obblighi applicabili all'operazione stabiliti dalla legislazione unionale e regionale di riferimento.

I beneficiari che non avevano completato l'iter di acquisizione dei titoli abilitativi per la realizzazione del progetto prima del provvedimento di concessione, devono allegare alla prima domanda di pagamento la documentazione probatoria della definitiva cantierabilità del progetto, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 8 del bando.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno un sopralluogo presso il beneficiario per verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti e la loro conformità con quanto ammesso.

Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare il sopralluogo se l'operazione consiste esclusivamente in investimenti relativi a macchine e attrezzature mobili e fisse. Il sopralluogo deve essere comunque sostituito dall'esame di prove documentali ritenute pertinenti in relazione al tipo di investimento realizzato, incluse le fotografie geolocalizzate, i filmati e l'utilizzo di nuove tecnologie o altre prove affidabili, che devono essere fornite dal beneficiario. Tali prove devono offrire un sufficiente livello di garanzia e consentire di trarre conclusioni soddisfacenti per l'esito del controllo perché in grado di sostituire le informazioni che normalmente si ricaverebbero dal sopralluogo.

CONTROLLO IN LOCO

Le domande di pagamento presentate dal beneficiario sono sottoposte a controllo in loco da parte dell'OP AGEA, sulla base di un idoneo campione e in conformità al DM n° 410727 del 04/08/2023 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli NON SIGC.

Tali controlli sono eseguiti prima del versamento del saldo finale e garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

RITIRO DOMANDA DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO

Le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Non sono comunque autorizzati ritiri nel caso in cui la struttura regionale incaricata dell'istruttoria abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergano inadempienze. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

La domanda di ritiro (o rinuncia) è presentata utilizzando l'apposita funzionalità disponibile sul SIAN. La struttura regionale responsabile dell'istruttoria della domanda di sostegno/pagamento, entro 20 giorni, provvede alla verifica delle suddette condizioni e registra il ritiro della domanda nell'ambito del sistema di gestione.

In caso di ritiro della domanda di sostegno (o di rinuncia al sostegno) che intervenga dopo la decisione di finanziamento, sono attivate le procedure per la decadenza totale del beneficiario dal sostegno e il recupero delle somme eventualmente già percepite, maggiorate degli interessi legali maturati. Tali importi non sono recuperati nel caso sia dimostrata la sussistenza di una delle cause forza maggiore di cui al paragrafo 10.5 delle *Disposizioni Comuni*.

ERRORI PALESI

Per la disciplina degli errori palesi si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 10.3 *Correzione errori palesi* delle *Disposizioni Comuni*.

Ai sensi del paragrafo 10.3 *Correzione errori palesi* delle *Disposizioni Comuni*, sono considerati errori palesi gli errori materiali o evidenti, facilmente riconoscibili dall'Amministrazione o dall'Organismo Pagatore, che non modificano la sostanza della domanda di pagamento né degli eventuali documenti giustificativi, e non incidono sui requisiti essenziali dell'operazione o sui criteri di ammissibilità e selezione.

Le domande di pagamento, insieme ai documenti giustificativi presentati dal beneficiario, possono essere corretti in qualsiasi momento dopo la presentazione qualora l'autorità competente riconosca la presenza di errori palesi, sulla base di una valutazione complessiva del caso e a condizione che il beneficiario abbia agito in buona fede. Il riconoscimento degli errori palesi è possibile solo se tali errori risultano facilmente individuabili durante il controllo amministrativo della domanda e dei relativi allegati.

In linea generale, possono essere considerati errori palesi:

- i meri errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- gli errori rilevati tramite una verifica di coerenza che evidenzia la presenza di dati e informazioni contraddittorie nella domanda o tra questa e gli allegati o tra gli allegati.

Non possono invece considerarsi come “palesi” i seguenti errori:

- mancata o parziale richiesta del sostegno relativamente a interventi e categorie di spesa, e rispettive componenti, previste nel bando;
- mancato o errato inserimento, nella procedura telematica di presentazione della domanda, dei file relativi agli allegati considerati essenziali dal bando e da altre disposizioni specifiche; per “errato inserimento” si intende l’inserimento di documenti illeggibili;
- mancata o errata compilazione degli elaborati progettuali (elaborati grafici, business plan, relazioni generali e specialistiche, computo metrico-estimativo, ecc.);
- mancata o errata indicazione (per difetto) dei punteggi relativi ai criteri di selezione;

L’errore palese può essere segnalato per iscritto dal richiedente/beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l’interessato.

Nel primo caso (iniziativa di parte), deve essere presentata una domanda di riconoscimento di errore palese in cui vi sia una descrizione dettagliata dell’errore e delle motivazioni per le quali si chiede di riconoscere lo stesso come “palese”, allegando eventuale documentazione a supporto della richiesta.

L’errore palese può essere corretto fino a quando l’istruttoria della domanda non si è conclusa con la definizione di un esito finale, fatte salve eventuali diverse tempistiche concordate da AdGR e OP, che definiscono anche le modalità operative per la rettifica della domanda a seguito del riconoscimento dell’errore palese. Tutte le rettifiche relative agli errori palesi, comprese eventuali comunicazioni del Beneficiario, sono acquisite al Fascicolo aziendale e registrate nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), costituendo parte integrante della documentazione istruttoria dell’operazione.

RICORSO AL GIUDICE

Il presente provvedimento costituisce atto definitivo dell’Amministrazione regionale ed è impugnabile nei modi e nei termini di legge.

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di esercitare i poteri di autotutela nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Le controversie e impugnazioni successive alla sottoscrizione del presente provvedimento connesse alla sua esecuzione, relative a decadenze, revoche, riduzioni, sanzioni o esclusioni per inadempimenti del beneficiario, appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario competente per materia, valore e territorio, ai sensi della normativa vigente.

FORO COMPETENTE

Le controversie successive alla sottoscrizione del presente provvedimento connesse alla sua esecuzione, incluse quelle relative a decadenze, revoche, riduzioni, sanzioni o esclusioni, sono devolute al giudice ordinario territorialmente competente secondo la normativa vigente in materia, nei modi e nei termini di legge.

Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dalle competenze inderogabili stabilite dalla legge.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“RGPD”, anche cd. “GDPR”), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il “Titolare” del trattamento) fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche “interessato”).

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione del presente intervento.

I dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure del presente provvedimento saranno solo quelli di coloro che faranno relativa domanda. Pertanto, il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (*lex specialis*).

La Regione Lazio tratterà i dati personali dei legali rappresentanti, ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari.

I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, vengono conservati nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo ai predetti soggetti incaricati. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti. Per queste ragioni fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali. La Regione Lazio assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente. L'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento, è contenuta nell'articolo 15 del bando, al quale si rinvia, ove sono indicati anche i recapiti del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Al seguente link è disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 per la Gestione delle procedure attuative del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR): <https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2026/03/Informativa-Privacy-CSR-2026-03.pdf>

DISPOSIZIONI FINALI

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2116/2021, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 10.5 delle *Disposizioni Comuni*.

Il Codice Unico di Progetto (CUP), riportato nel frontespizio del presente provvedimento, è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per il sostegno concesso con il presente intervento. Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi realizzati in attuazione della concessione e pertanto il CUP, oltreché nel presente provvedimento di concessione, dovrà essere richiamato nei documenti contabili, cartacei e informatici, dei quali ne è richiesta la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di pagamento.

Il presente provvedimento produce i suoi effetti a decorrere dalla data di notifica dell'atto sottoscritto da parte del Dirigente competente.

Il Beneficiario è tenuto a prendere visione e a rispettare integralmente il contenuto del presente provvedimento, che è parte integrante del procedimento amministrativo a suo carico e che condiziona l'erogazione, la gestione e la rendicontazione del contributo concesso; l'erogazione del contributo e l'assunzione degli obblighi ivi previsti sono subordinati alla sottoscrizione per presa d'atto e accettazione del Beneficiario.

Il presente atto è comunicato al Beneficiario mediante posta elettronica certificata (PEC) ed è pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel documento di programmazione sullo Sviluppo Rurale (nazionale e regionale) e alle relative disposizioni attuative.

Restano inoltre applicabili, in quanto compatibili, le norme nazionali e regionali in materia di procedimento amministrativo, controlli, trasparenza, aiuti di Stato e tracciabilità dei flussi finanziari, incluse le disposizioni della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione regionale di adottare ogni ulteriore atto necessario all'attuazione dell'intervento, nonché di esercitare i poteri di controllo, vigilanza, riduzione, revoca e recupero del contributo nei casi previsti dalla normativa applicabile.

I documenti ed altre informazioni inerenti il CSR Lazio 2023-2027 sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it/psp-2023-2027/

Note e/o prescrizioni:

_____ li ____/____/____

N.B. Il presente provvedimento trasmesso per PEC deve essere sottoscritto, in ciascuna pagina, dal beneficiario per accettazione, e restituito a questa Area, tramite stesso mezzo, e corredato della **"ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE"** di cui al modello seguente.

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

Codice Unico di Progetto (CUP): _____

Il Sottoscritto _____, in
qualità di beneficiario del sostegno di cui al provvedimento di concessione n. _____ del
_____/_____/_____ CUA _____

DICHIARA

di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni, nonché degli obblighi e degli impegni, contenuti nel
provvedimento di concessione dell'Area Decentrata Agricoltura _____ n.
_____ del _____, ai quali è subordinata l'erogazione degli aiuti concessi e di
accettarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando a opporre riserve di qualsiasi genere;

Luogo _____, data ____/____/____

FIRMA

Il documento, trasmesso per via telematica, deve essere sottoscritto con firma autografa e presentato unitamente a copia del documento di identità in corso di validità ovvero sottoscritto con firma digitale. (art 65 D.Lgs. 82/2005 C.A.D.).

Ai sensi dell'art.24 del C.A.D., è legittima l'apposizione della firma digitale generata con certificato valido, non revocato o sospeso alla data della sottoscrizione. La struttura competente provvederà alla verifica della stessa.

N.B.: La presente attestazione debitamente firmata deve essere redatta ed inviata via PEC all'Area Decentrata Agricoltura che ha adottato il provvedimento di concessione